

R.G. n. 2 /2020



Tribunale Ordinario di Vercelli
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Claudia Gentili
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da Savio Paola, rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Dibitonto con ricorso depositato il giorno 2.09.2020;

letta la proposta ex art. 9 l. 3/2012;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8, 9 l.3/2012;

visto l'art. 10 l. 3/2012;

visto l'art. 1 comma 3 lett a) del DL 125/2020;

FISSA

L'udienza del 10 dicembre 2020 ore 10,15, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

La causa verrà trattata mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare entro cinque giorni prima dell'udienza già fissata, che sarà tenuta dal solo magistrato, cui seguirà l'adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il mancato deposito di note scritte nei termini indicati equivarrà a mancata partecipazione all'udienza, con le conseguenze di legge.

Ove le parti intendano comparire personalmente all'udienza dovranno depositare istanza in tale senso con le modalità di cui sopra.

Dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale in versione integrale a cura della cancelleria e, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, anche nel registro delle imprese;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili.

Vercelli, 16/10/2020

Il G.D.

dott. Claudia Gentili

